

## L'ACCORDO ASSUNZIONI E USCITE 16 NOVEMBRE 2021

Il 16 novembre 2021, è stato sottoscritto un accordo che prevede fino a un massimo di **ulteriori 2.000 uscite volontarie** per pensionamento o accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, stabilendo nel contempo (al raggiungimento delle 2.000 uscite) **1.100 nuove assunzioni**.

Con questa nota vi forniamo una sintesi dei contenuti dell'accordo con riferimento alle uscite, anche per consentire alle colleghe e ai colleghi potenzialmente interessati una prima valutazione: per maggiori approfondimenti rinviamo alla Guida FISAC CGIL che verrà aggiornata a breve.

### DESTINATARI

	Misura
a) personale che ha maturato o maturerà il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2023	Pensionamento incentivato
b) personale che maturerà il requisito pensionistico tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024	Pensionamento incentivato <i>o, in alternativa, a scelta del dipendente</i> Accesso al Fondo di solidarietà
c) personale che maturerà il requisito pensionistico tra il 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2028	Accesso al Fondo di solidarietà

### Inclusioni ed esclusioni

La possibilità di accesso al Fondo di solidarietà è estesa al personale ceduto a G.S.D. Gestione Servizi Digitali S.r.L. e a BCube Service SRL in virtù degli accordi sottoscritti nell'ex Gruppo UBI.

È invece escluso il personale la cui domanda di esodo sia già stata accolta in virtù di precedenti accordi.

### PENSIONAMENTI INCENTIVATI:

<b>Termine di presentazione della domanda</b>	Le <b>domande</b> dovranno essere presentate <b>entro il 31 gennaio 2022</b> . La presentazione della domanda <b>entro il 24 dicembre 2021</b> darà diritto a un incremento dell'incentivo (2/12 della RAL - v. <i>oltre</i> ).
<b>Risoluzione del rapporto di lavoro</b>	Per chi matura il diritto a pensione entro tale data: <b>28 febbraio 2022</b> In tutti gli altri casi: ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico
<b>Incentivazione</b>	<u>Incentivazione diversificata in base al requisito con cui si andrà in pensione:</u> <b>Pensione anticipata e di vecchiaia</b> 2 mensilità per le Aree Professionali - 4 per i Quadri Direttivi - 6 per i Dirigenti  <b>Pensione Quota 100</b> 2 mensilità per le Aree Professionali - 4 per i Quadri Direttivi - 6 per i Dirigenti + <i>ulteriore importo calcolato sulla base del numero di mesi intercorrenti fra il mese di cessazione (non conteggiato) e il mese di maturazione del requisito di pensione anticipata o (se precedente) il requisito di vecchiaia, pari a:</i> – 1,5% della RAL per ogni mese compreso tra il 7° e il 18°; – 2% della RAL per ogni mese a partire dal 19°.

Incentivazione (segue)	<b>Opzione Donna</b> 75% della RAL  Per tutte le fattispecie, in caso di presentazione della <b>domanda entro il 24 dicembre 2021</b> premio di tempestività pari ai <b>2/12 della RAL</b>
---------------------------	---

### ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ:

Termine di presentazione della domanda	Le <b>domande</b> dovranno essere presentate <b>entro il 31 gennaio 2022</b> . Non previsto termine antecedente (né premio di tempestività)						
Risoluzione del rapporto di lavoro	31 marzo 2025 con facoltà in capo all'azienda di anticipare la cessazione a una delle seguenti date: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30 giugno 2022</li> <li>– 31 dicembre 2022</li> <li>– 31 dicembre 2023</li> <li>– 31 marzo 2024</li> <li>– 30 giugno 2024</li> <li>– 31 dicembre 2024</li> </ul> Permanenza media nel Fondo di <b>36 mesi</b> Comunicazione scritta al dipendente indicativamente 30 giorni prima della data finale del rapporto di lavoro						
Ammontare dell'assegno straordinario	L'ammontare della prestazione ("assegno straordinario") è quella prevista dalle norme che regolamentano il Fondo di solidarietà di settore. La prestazione netta erogata è equivalente all'importo netto del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione: in altri termini l'assegno straordinario erogato è pari all' <b>importo netto della pensione che si sarebbe percepita maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione</b> (anticipata o di vecchiaia, a seconda di quella che si matura per prima).  Per i dipendenti il cui trattamento pensionistico fino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo <sup>1</sup> , tale importo è <b>ridotto</b> secondo le seguenti percentuali: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">– <b>8%</b></td> <td style="text-align: center;">se la retribuzione annua lorda è inferiore o pari a</td> <td style="text-align: right;"><b>€ 38.000</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">– <b>11%</b></td> <td style="text-align: center;">se la retribuzione annua lorda è superiore a</td> <td style="text-align: right;"><b>€ 38.000</b></td> </tr> </table>	– <b>8%</b>	se la retribuzione annua lorda è inferiore o pari a	<b>€ 38.000</b>	– <b>11%</b>	se la retribuzione annua lorda è superiore a	<b>€ 38.000</b>
– <b>8%</b>	se la retribuzione annua lorda è inferiore o pari a	<b>€ 38.000</b>					
– <b>11%</b>	se la retribuzione annua lorda è superiore a	<b>€ 38.000</b>					

### Previsioni in caso di erogazione dell'assegno in forma rateale

Altri trattamenti economici e normativi accessori	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Importo pari al valore attualizzato dei <b>contributi aziendali alla previdenza complementare</b> che maturerebbero nel periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà erogato a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR</li> <li>– Fino alla data di pensionamento mantenimento secondo le stesse previsioni del personale in servizio delle <b>condizioni bancarie</b>, e delle <b>coperture sanitarie integrative</b>, nonché della <b>provvidenza annua per i familiari portatori di handicap</b></li> </ul>
---	--

<sup>1</sup> Lavoratrici/lavoratori che al 31/12/1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi

<b>Part time</b>	– Il personale Part time interessato all’adesione al Fondo di solidarietà potrà richiedere di rientrare a tempo pieno l’ultimo mese di lavoro. In questo caso il beneficio per l’interessata/o, derivante dal pagamento dei contributi INPS al 100% per tutti gli anni di permanenza nel Fondo, è rappresentato dall’aumento del trattamento pensionistico, a cui si aggiunge il maggior contributo alla previdenza complementare.
<b>Premorienza</b>	– Facoltà dell’Azienda di assumere per chiamata diretta il coniuge superstite o, in caso di sua rinuncia, un orfano del dipendente deceduto in servizio, in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione

### Erogazione dell’assegno in unica soluzione

Il Decreto sul Fondo prevede che il lavoratore possa optare per l’erogazione in unica soluzione. In tal caso l’assegno straordinario una tantum è pari a un importo corrispondente al **60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale**.

In caso di erogazione in **unica soluzione**, la **contribuzione previdenziale correlata** non è dovuta e **non viene versata** dall’azienda (contrariamente a quanto avviene in caso di erogazione in forma rateale).

La scelta di tale opzione può determinare un ritardo nella maturazione del diritto a pensione nel caso di coloro che erano destinati ad andare in pensione anticipata, pertanto è una soluzione che può essere conveniente valutare se si intende proseguire con un’attività di lavoro dipendente/autonomo, capitalizzando subito il valore complessivo delle prestazioni dovute.

In caso di erogazione in unica soluzione **non sono previsti i trattamenti accessori** di cui alla tabella precedente.

### GRADUATORIA

Nel caso in cui le domande di pensionamento o accesso al Fondo di solidarietà risultassero superiori al numero di 2.000, sarà redatta una graduatoria unica a livello di Gruppo sulla base della data di maturazione del diritto a pensione, e a parità della data di maturazione del diritto in ragione della maggiore età anagrafica.

Nelle graduatorie sarà data priorità:

- ai titolari delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé,
- al personale disabile con percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

L’azienda ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a far accedere prioritariamente al Fondo, nel rispetto dei criteri di accesso definiti nell’accordo, il personale disabile ovvero quello nel cui nucleo familiare siano presenti persone disabili o in gravi e documentate condizioni di malattia, ovvero personale che risulti temporaneamente invalido a seguito di malattia oncologica.

\*\*\*

### ASSUNZIONI

Attraverso l’accordo abbiamo continuato a perseguire il nostro obiettivo di nuova e buona occupazione, prevedendo (a fronte del raggiungimento delle 2.000 uscite) 1.100 nuove assunzioni complessive da realizzarsi entro il 2025.

Qualora non fosse raggiunto il numero di 2.000 uscite le assunzioni avverranno secondo un criterio di proporzionalità (1 assunzione ogni 2 uscite).

Tenendo conto delle precedenti intese, le assunzioni concordate complessivamente diventano così 4.600.

Come sempre, la **FISAC CGIL** con i suoi Rappresentanti Sindacali è a disposizione per chiarimenti.

17 novembre 2021